

GENERALI SMART LIFE

Assicurazione temporanea in caso di morte

Mod. GVGSLIFE - ed. 01/19

Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019

Pagina lasciata intenzionalmente libera



DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Annualità assicurativa	Per la prima annualità assicurativa, è il periodo tra la data di decorrenza del contratto e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive, è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione; il calcolo della prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Cliente Retail	Persone fisiche e associazioni senza scopi di lucro. Sono altresì considerati clienti retail le aziende che non soddisfano almeno due dei seguenti requisiti patrimoniali: <ul style="list-style-type: none">- totale di bilancio: €20.000.000,00;- fatturato netto: €40.000.000;- fondi propri: €2.000.000.
Contraente	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
Data di decorrenza	Data indicata in polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Dilettantismo	Stato degli atleti che praticano uno sport non a fini di lucro
Età assicurativa	Età espressa in anni interi per cui le frazioni di anno inferiori a sei mesi sono trascurate mentre quelle pari o superiori sono considerate come anno compiuto (Es.34 anni e 6 mesi = 35 anni; 43 anni e 5 mesi = 43 anni). Tale età viene determinata alla decorrenza del contratto e si incrementa in funzione del tempo trascorso.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Polizza	Documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
Proposta di assicurazione	Documento o modulo firmato dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Recesso	Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Revoca	Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale del contratto	Anniversario della data di decorrenza.



Premessa

È prevista la possibilità di sottoscrivere un solo contratto per assicurato.

PARTE I - PRESTAZIONI E PREMI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1. Prestazioni assicurate

Generali Italia S.p.A. si impegna a pagare al beneficiario, in caso di decesso dell'assicurato entro la scadenza prestabilita, un capitale assicurato pari a € 50.000,00.

La presente assicurazione non prevede la sottoscrizione di alcun questionario sanitario né la possibilità di effettuare visite mediche o altri accertamenti.

La copertura assicurativa è garantita qualunque sia la causa del decesso, salve le esclusioni e le limitazioni di seguito specificate.

Esclusioni

È escluso dall'assicurazione il decesso causato da:

- **malattie o lesioni che sono la conseguenza diretta o indiretta di stati patologici o condizioni morbose che si sono manifestati, o sono stati diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati prima dell'entrata in vigore del contratto**
- delitto doloso del contraente o del beneficiario
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari;
- partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se
 - l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità
 - al momento dell'arrivo dell'assicurato in un paese dove c'è una situazione di guerra o similari
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; la copertura è attiva se la patente è scaduta da non più di sei mesi
- incidenti di volo se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto
- intossicazione provocata da assunzione di bevande alcoliche, dall'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, dall'abuso di farmaci, se avviene nei primi 2 anni di copertura o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni di copertura o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione
- svolgimento di attività sportiva dilettantistica diversa da:
 - calcio, rugby, hockey, ciclismo, tutte senza partecipare a gare e tornei
 - sci, tennis, caccia, pesca, nuoto, escursionismo alpino, jogging, baseball, pallacanestro, cricket, golf, squash, pallavolo, bocce
- svolgimento di attività professionale diversa da: libero professionista, titolare d'azienda, commerciante o negoziante, militare (che non naviga né vola), albergatore o operatore turistico, pensionato, benestante o studente, casalinga, insegnante, ministro del culto, dirigente, impiegato, agricoltore, autista senza guida di autocarri oltre 3,5 t. di portata, artigiano o operaio senza uso di macchine o accesso a tetti, a impalcature, a pozzi e a miniere, fabbro, falegname, lavoratore edile con qualifica di sorvegliante, capomastro, capo operaio, chimico (tecnico laureato) addetto alla fabbricazione di materie non esplosive, membri di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili Urbani quando svolgono mansioni amministrative.

Nel caso di delitto doloso del contraente o del beneficiario, non è prevista alcuna prestazione; in tutti gli altri casi Generali Italia paga una prestazione che è la somma dei premi versati al netto degli eventuali diritti di quietanza.

Limitazioni

Nei primi 6 mesi dall'entrata in vigore (cosiddetto "periodo di carenza"), la copertura è attiva solo in caso di decesso per conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della copertura: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura;



- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura, fatta eccezione per quanto indicato nelle esclusioni, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso.

Nel periodo di carenza, in caso di decesso per altre cause, Generali Italia paga solo la somma dei premi versati al netto degli eventuali diritti di quietanza.

Dichiarazioni del contraente e dell'assicurato

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte di Generali Italia, le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta la rettifica dei premi o delle prestazioni.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Efficacia

Se alla scadenza l'assicurato è in vita, il contratto si risolve e i premi versati restano acquisiti dalla Generali Italia a fronte dell'assicurazione prestata.

Art. 2. Versamento dei premi e costi applicati

GENERALI SMART LIFE prevede il versamento di una successione di premi annui di importo costante, il primo dei quali è versato alla conclusione del contratto e i successivi a ogni ricorrenza annuale del contratto che precede la data di scadenza o, qualora questo avvenga prima della scadenza stessa, la data di decesso dell'assicurato.

Sui premi sono applicati i seguenti costi

Diritti	
di emissione (applicati sulla prima rata di premio)	€ 0,50
di quietanza (applicati sulle successive rate di premio)	€ 0,50

Cifra fissa	€ 36,00 per ogni annualità di premio
Costi percentuali	10%

I costi percentuali sono applicati al premio al netto dei diritti di emissione o quietanza e della cifra fissa.

I premi possono essere altresì corrisposti con rateazione mensile e semestrale, maggiorati delle seguenti addizionali di frazionamento

Addizionali di frazionamento	
Mensile	2,5%
Semestrale	1,7%

La prima rata è versata alla conclusione del contratto con le seguenti modalità:

- P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico presenti in agenzia



- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato¹
- assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità
- assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale;
- pagamento in pari data da parte di Generali Italia di altra/e polizza/e.

La modalità di versamento prevista per le rate successive alla prima è esclusivamente l'Addebito diretto SEPA (SDD).

Il primo premio annuo, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.

Non sono ammesse modalità di versamento o rateazioni diverse da quelle sopra indicate.

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto versamento della prima rata; per i versamenti successivi mezzo di addebito diretto SEPA (SDD) farà fede la comunicazione che il contraente riceve dalla banca circa l'addebito a lui effettuato in favore di Generali Italia. L'evidenza dei versamenti effettuati è inoltre riportata nell'estratto conto annuale relativamente al periodo di riferimento dello stesso.

¹ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi



PARTE II - VICENDE CONTRATTUALI

Art. 3. Conclusione ed entrata in vigore del contratto, durata e recesso

Conclusione del contratto

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- Generali Italia abbia rilasciato al contraente la polizza o
- il contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso da Generali Italia.

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

Se si versa con bollettino di conto corrente postale, la data del versamento è quella apposta dall'ufficio postale.

Se si versa con P.O.S., assegno o bonifico bancario, la data di versamento è la data di accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia.

Se si versa con addebito diretto SEPA (SDD), la data di versamento, salvo il buon fine degli addebiti, è quella indicata in polizza per il versamento sia della prima rata di premio che di quelle successive.

Durata

La durata del contratto è pari a 10 anni.

Recesso

Il contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui il contratto è concluso. La comunicazione di recesso deve essere inviata all'agenzia cui è assegnato il contratto con lettera raccomandata.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a partire dalla data di ricevimento presso l'agenzia della suddetta lettera raccomandata.

Generali Italia esegue il rimborso del premio, diminuito di eventuali imposte e della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto, entro trenta giorni dalla data di ricevimento in agenzia della lettera raccomandata, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

Generali Italia ha inoltre diritto al recupero delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, indicate nella proposta di assicurazione e in polizza.

Art. 4. Interruzione del piano di versamento dei premi: risoluzione

Il mancato versamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi trenta giorni dalla data stabilita per il suo versamento, la risoluzione del contratto e i premi versati restano acquisiti da Generali Italia a fronte dell'assicurazione prestata.

A giustificazione del mancato versamento del premio il contraente non può, in nessun caso, opporre che Generali Italia non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Art. 5. Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione

In caso di interruzione del versamento dei premi, il contratto potrà essere riattivato entro un anno dalla data di scadenza del versamento della prima rata di premio non corrisposta.

La riattivazione del contratto ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il versamento dell'ammontare dovuto - i valori contrattuali delle prestazioni come se non si fosse verificata l'interruzione del piano di versamento dei premi.

La riattivazione può avvenire solo su espressa richiesta scritta del contraente e accettazione scritta di Generali Italia, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere tenendo conto del loro esito. La riattivazione è possibile solo previa corresponsione di tutti i premi arretrati.



PARTE III - prestazioni complementari

Art. 6 Assicurazione temporanea complementare per il caso morte accidentale da infortunio a premio annuo costante Family Care (riservata ai Clienti iscritti al programma di fedeltà "Più Generali").

La prestazione dell'assicurazione principale in caso di decesso, su richiesta del contraente, può essere integrata dall'assicurazione complementare infortuni per il caso di morte a capitale e premio annuo costanti Family Care.

La garanzia complementare è operante solo se espressamente indicata in polizza ed è riservata esclusivamente ai clienti iscritti al programma di fedeltà "Più Generali", con le modalità previste dai termini e condizioni d'uso del programma stesso, a cui si rimanda per maggiori dettagli e disponibili sul sito www.generali.it.

A questa assicurazione si applicano le disposizioni previste dalle presenti condizioni di assicurazione, in quanto compatibili e in quanto non derogate dalle norme di seguito indicate.

Prestazione assicurata

L'assicurazione complementare "Family Care" prevede il pagamento di un capitale aggiuntivo pari a quello della prestazione principale, riportato in polizza, pari a € 50.000 nel caso in cui il decesso dell'assicurato e di almeno un componente del suo nucleo familiare (persona appartenente allo stesso stato di famiglia alla data dell'evento) avvengano, nel corso della durata contrattuale, in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili a seguito del medesimo evento, derivanti dalla medesima causa accidentale esterna.

Limiti della copertura assicurativa

La copertura non opera qualora il decesso si verifichi dopo un anno dall'evento accidentale che l'ha cagionato.

Esclusioni e limitazioni

A questa assicurazione complementare si applicano le esclusioni e le limitazioni relative alla prestazione principale (art. 1 delle presenti condizioni) in quanto compatibili e non derogate dalle norme sotto indicate.

Piano di versamento dei premi

Per avere diritto a questa prestazione il contraente deve versare i relativi premi annui di importo costante, il cui importo è indicato in polizza, che devono essere corrisposti insieme e con le stesse modalità previste per l'assicurazione principale.

Sui premi è applicato un costo pari al 18%.

Estinzione dell'assicurazione

Questa assicurazione complementare infortuni si risolve, non producendo alcun valore ed effetto, e i relativi premi corrisposti restano acquisiti da Generali Italia:

- in caso di sospensione del versamento dei relativi premi;
- in caso di sospensione del versamento dei premi relativi all'assicurazione principale;
- alla scadenza stabilita in polizza;
- a partire dalla ricorrenza annuale successiva o coincidente al compimento del settantaquattresimo anno di età dell'assicurato e comunque non oltre la scadenza della polizza.
- in caso di annullamento del contratto a seguito di dichiarazioni false o reticenti con dolo o colpa grave.

In ogni caso, trascorsi due anni dall'attivazione della garanzia, il contraente può chiedere per iscritto l'interruzione della copertura e conseguentemente non sono dovuti i successivi premi.

Art. 7. Modalità di richiesta per i pagamenti di Generali Italia

Per tutti i pagamenti deve essere presentata a Generali Italia richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto.

Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità e dal codice fiscale dell'avente diritto, qualora non siano già stati presentati o siano scaduti.

Le informazioni per la corretta redazione della richiesta sono disponibili presso le agenzie. I documenti necessari per le richieste di liquidazione sono:

- certificato di morte
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà², da cui risulti:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico
- relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell'assicurato³ e ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Generali Italia se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
 - cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante
 - esami clinici
 - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118)
 - verbale dell'autopsia se eseguita
 - se il decesso è per una causa diversa dalla malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi.
- inoltre, solo per l'assicurazione complementare "Family Care":
 - certificato di morte del familiare diverso dall'assicurato e certificato di stato di famiglia alla data dell'evento
 - documentazione comprovante che i decessi sono stati causati dallo stesso evento accidentale (ad esempio: verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118); verbale dell'autopsia ove eseguita; verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi).

Generali Italia esegue i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

² Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

³ È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia.

Art. 8 Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo il decesso del contraente
- dopo che, morto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione⁴.

Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 9 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge⁵ le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pignorare né sequestrate.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente⁶. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchese, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
e-mail:general_i_mediazione@pec.generaligroup.com

Art. 12 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e la Società non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre la Società a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione p.opea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

⁴ Art. 1920 del Codice civile.

⁵ Art. 1923 del Codice Civile.

⁶ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

Pagina lasciata intenzionalmente libera

